

Spett.li

Operatori del Settore Alimentare

Sindaci dei Comuni della Provincia di Taranto

Associazioni di categoria del settore agroalimentare

OGGETTO: **Comunicazione applicazione nuove tariffe per i controlli ufficiali ai sensi del D.lgs. 32/2021**
"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625" s.m.i. (D.G.R. Puglia n. 1782 del 05/11/2021).

Il Decreto Legislativo n. 32 del 02/02/2021, pubblicato in G.U. serie generale n. 62 del 13/03/2021, ha abrogato il precedente D.lgs. 194/2008 per il finanziamento dei controlli ufficiali, fissando nuove disposizioni per il calcolo delle tariffe da corrispondere alle Autorità Competenti per le specifiche attività svolte dagli Operatori del Settore coinvolti nella filiera agroalimentare.

In particolare, le tariffe descritte dalla Sezione 1 alla Sezione 3 dell'Allegato 2 del D.lgs. 32/2021 si applicano a seguito di controllo ufficiale per le attività di macellazione, sezionamento carni e lavorazione della selvaggina; le tariffe descritte alla Sezione 4 dell'Allegato 2 del D.lgs. 32/2021 si applicano agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/2004 per la standardizzazione e il trattamento termico del latte; le tariffe descritte alla Sezione 5, invece, si applicano agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/2004 per i prodotti della pesca freschi, i mercati ittici all'ingrosso e gli impianti collettivi per le aste.

Sono assoggettati alle tariffe forfettarie annue per i controlli ufficiali di cui all'Allegato 2 Sezione 6 del D.lgs. 32/2021, tutti gli Operatori del Settore che gestiscono gli stabilimenti elencati **Tabella A**, (prodotti di origine animale e non) nel caso in cui commercializzino all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti (diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale) una quantità superiore al 50% della propria merce derivante da una o più attività di cui alla suddetta tabella. Le tariffe forfettarie annue sono differenziate in tre fasce di rischio (basso, medio e alto), fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella e sono applicate a prescindere dall'esecuzione del controllo ufficiale.

La Delibera di Giunta Regionale della Puglia n. 1782 del 05/11/2021 pubblicata sul B.U.R.P. n. 144 del 22/11/2021 "Indirizzi operativi per l'esazione delle tariffe previste dal D.lgs. 32/2021..." individua e regola obblighi, procedure, calcolo delle tariffe, emissione delle bollette e procedure per la verifica dei pagamenti da parte degli Operatori.

In sede di prima applicazione, tutti gli Operatori assoggettati alle tariffe forfettarie annue dell'Allegato 2, Sezione 6, verseranno la quota corrispondente al livello di rischio basso di cui alla Tabella A. Sono esclusi dal pagamento delle tariffe forfettarie annue i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno

stabilimento fisico. Sono comunque assoggettati alle tariffe forfettarie annue le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande, oltre che i cash and carry.

Fermo restando quanto previsto per il primo anno di applicazione del D.lgs. 32/2021, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. Puglia n. 1782 del 05/11/2021, l'Operatore del Settore è obbligato a compilare e trasmettere al Servizio competente del Dipartimento di Prevenzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, la seguente documentazione:

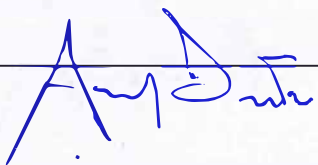
- *autodichiarazione di cui al **Modello 12 Allegato 1 della D.G.R. Puglia n. 1782 del 05/11/2021**;*
- *scheda di autovalutazione del coefficiente del rischio specifico degli stabilimenti (Allegato 2, Sezione 6, Tabella A D.lgs. 32/2021) di cui al **Modello 13 Allegato 1 della D.G.R. Puglia n. 1782 del 05/11/2021***

È assoggettato alle tariffe dell'Allegato 2, Sezione 6, Tabella A lo stabilimento che ha iniziato una o più attività compresa nella succitata tabella in data antecedente al 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui l'operatore trasmette l'autodichiarazione di cui al Modello 12.

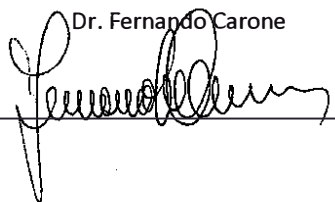
Si prega i destinatari in indirizzo di dare massima diffusione alla presente comunicazione, specificando che, per il primo anno di applicazione del D.lgs. 32/2021, i succitati Modelli 12 e 13, compilati in ogni loro parte, devono essere trasmessi da tutti gli Operatori indicati nell'Allegato 2, Sezione 6, Tabella A del Decreto. Qualora negli anni successivi all'ultima autodichiarazione non ci fossero variazioni delle informazioni richieste dal Decreto, non si rende necessaria una nuova autodichiarazione.

Il Dipartimento di Prevenzione tramite l'U.O.C. del S.I.A.N. e del S.I.A.V. B, secondo le rispettive competenze, rimane a disposizione delle S.V. per qualsiasi chiarimento e/o assistenza, rimandando al documento "Informativa Applicazione Tariffe D.lgs. 32/2021" pubblicato sul portale web della ASL assieme ai link della normativa e della modulistica allegata da consultare.

Il Direttore S.I.A.N.
Dr. Armando Durante



Il Direttore S.I.A.V. B
Dr. Fernando Carone



- **Web link Modello 12 Allegato 1 D.G.R. Puglia n. 1782 del 05/11/2021**
- **Web link Modello 13 Allegato 1 D.G.R. Puglia n. 1782 del 05/11/2021**
- **Web link D.Lgs. 32/2021**
- **Web link D.G.R. Puglia n. 1782 del 05/11/2021**